



Oggetto: Comune di Bagni di Lucca (Lu) – Piano Operativo – Avvio procedimento Del. C.C. n. 24 del 26/06/2020 - Conferenza di copianificazione ex art. 25 della L.R. 65/2014 - **Contributo istruttorio.**

Al Settore pianificazione del territorio

In relazione alla richiesta prot. n. AOOGR / AD Prot. 422118 data 02/12/2020, si trasmette il seguente contributo tecnico di competenza.

Con D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015 è stata approvata l'integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, pubblicata sul B.U.R.T. n. 28 del 20/05/2015. Ai sensi del Capo VII, art.20 comma 1 "Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio" della Disciplina di Piano, "*Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art.145 del Codice*".

Il presente contributo, ai sensi del comma 5 dell'art. 25 della L.R. 65/2014, è relativo alla verifica di conformità al PIT con valenza di piano paesaggistico approvato con D.C.R. 37/2015, delle previsioni che interessano aree esterne al territorio urbanizzato.

Tenuto conto della documentazione trasmessa e della fase del procedimento, il Settore esprime una valutazione di tipo preliminare, riservandosi di sviluppare le valutazioni di merito in sede propria ovvero tramite la conferenza paesaggistica, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT e dell'art. 31 della L.R. 65/2014, che valuterà la conformazione del suddetto strumento della pianificazione territoriale ai contenuti del PIT, in maniera congiunta con gli organi ministeriali competenti.

In considerazione della documentazione progettuale trasmessa, si rileva quanto segue:

#### **TR\_9 Area turistico-ricettiva campeggio Località Ospedaletto, Alta Val Fegana**

L'area è ubicata sopra i 1.200 m alle pendici del crinale appenninico, lungo un tornante della Strada Provinciale n. 56 della Val Fegana. Sono presenti alcune strutture precarie, adibite a strutture per la ristorazione utilizzate solo nel periodo estivo, senza pernottamento.

Il P.O. prevede la riqualificazione e valorizzazione dell'area turistico-ricettiva con la rimozione dei manufatti precari presenti e la creazione di un'area attrezzata per il campeggio e la sosta camper (n. 10 piazzole di estensione massima pari a 60 mq), la costruzione di una struttura di servizio con S.E. massima di 100 mq e la realizzazione di un manufatto in legno di SE non superiore a 50 mq.

La previsione ricade all'interno delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett.:

- d) "*Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare*";
- g) "*I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 22*".

In particolare gli obiettivi e le direttive di cui all'art. 9 dell'Elaborato 8B, relativo alle *montagne per la parte eccedente i 1.200 m sul livello del mare*, esprimono la necessità di:

- *garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano gli elementi peculiari del paesaggio montano, e non alterino i rapporti figurativi consolidati (...)* (obiettivo di cui alla lett. b dell'art. 9.1);



- assicurare che gli interventi di modifica dello stato dei luoghi, compresi quelli edilizi e infrastrutturali ammissibili, siano coerenti e compatibili con i valori paesaggistici, ecosistemici e geomorfologici (direttiva di cui alla lett. h dell'art. 9.2).

La prescrizione di cui alla lett. a dell'art. 9.3 non ammette “interventi, né attività, che compromettano:

1 - gli assetti e la qualità del paesaggio forestale, delle praterie/brughiere montane (...);

(...)

3 - le visuali di interesse panoramico, gli scenari, i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skyline), le vette e i crinali o gli altri elementi emergenti del paesaggio montano come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico.

Gli obiettivi e le direttive di cui all'art. 12 dell'Elaborato 8B, relativo ai territori coperti da foreste e da boschi, esprimono la necessità di:

- garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico-culturali ed estetico-percettivi (obiettivo di cui alla lett. e dell'art. 12.1);

- evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al comma 12.1 lett. a (nodi primari e forestali della Rete Ecologica Regionale), riducano i livelli di qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storico-culturali ed estetico-percettivi (direttiva di cui alla lett. b punto 3 dell'art. 12.2).

La prescrizione di cui alla lett. a dell'art. 12.3 ammette gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, a condizione che:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (...), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici(...);

(...)

3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

La prima invariante strutturale del PIT-PPR “i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici” comprende la previsione nel sistema morfogenetico di *dorsale silicoclastica* di elevato valore paesaggistico ed ecologico e la seconda invariante strutturale del PIT - PPR “i caratteri ecosistemici dei paesaggi” classifica, nella Carta della Rete Ecologica, la zona boscata compresa nell'area di intervento come *nodo forestale primario*.

La Direttiva 2.7 correlata all'Obiettivo 2 della scheda d'ambito n. 3 “Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima”, prevede di “tutelare l'integrità percettiva delle linee di crinale, la qualità visiva e naturalistica delle aree di Dorsale, (...), degli scenari paesaggistici percepiti dai valichi appenninici e dai tracciati viari riconosciuti come panoramici che attraversano il territorio offrendo scorci e visuali panoramiche eterogenee sui valori paesaggistici riconosciuti (...).”.

In considerazione di quanto sopra esposto, al fine di garantire la tutela del valore paesistico ed ecologico dei luoghi, si ritiene necessario localizzare gli interventi di trasformazione esternamente all'area boscata individuata nella Carta della Rete Ecologica del PIT-PPR come *nodo forestale primario*, concentrando la realizzazione dei volumi nell'area di sedime o comunque nelle immediate vicinanze dei manufatti che saranno demoliti, oltre che approfondire i rapporti figurativi dell'intervento con il paesaggio forestale e montano e garantire l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

#### **TR\_6 Area turistico-ricettiva attrezzata accesso Orrido di Botri**

L'area costituisce il punto di accesso per la visita alla riserva naturale statale dell'Orrido di Botri ed è posta alla confluenza del Rio Pelago con il Torrente Fegana. Essa è suddivisa in due aree: TR\_06a, dove è situato il punto informa-



tivo/biglietteria dell'ex Corpo Forestale dello Stato, e TR\_06b, che comprende l'area attrezzata per la struttura ricettiva "Nido dell'Aquila" adibita a bar/ristorante.

Il P.O. prevede l'installazione nell'area TR\_06b, in prossimità dell'ingresso alla Riserva sul tornante della strada comunale, di un manufatto in legno, facilmente rimovibile, destinato all'accoglienza ai fini turistici, sviluppato in un unico piano e con SE massima di 50 mq e, nell'area TR\_06a, di piccole strutture stagionali, temporanee e facilmente rimovibili in conformità all'art. 2 comma 1 lett. r) della L.R. n. 41/2018.

La previsione ricade all'interno delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett.:

- c) *"I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*;

- g) *"I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 22"*.

- f) *"I parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi"*, solo marginalmente (Riserva statale dell'Orrido di Botri);

In particolare, si richiamano in merito le seguenti prescrizioni di cui all'art. 8.3 dell'Allegato 8B:

*f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate;*

*g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali.*

Gli obiettivi e le direttive di cui all'art. 12 dell'Elaborato 8B, relativo ai *territori coperti da foreste e da boschi*, esprimono la necessità di:

- *garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico-culturali ed estetico-percettivi (obiettivo di cui alla lett. e dell'art. 12.1);*

- *evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al comma 12.1 lett. a (nodi primari e forestali della Rete Ecologica Regionale), riducano i livelli di qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storico-culturali ed estetico-percettivi (direttiva di cui alla lett. b punto 3 dell'art. 12.2).*

La prescrizione di cui alla lett. a dell'art. 12.3 ammette *gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti*, a condizione che:

*1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (...), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici(...). Sono comunque fatti salvi (...) le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;*

*(...)*

*3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.*

In considerazione di quanto sopra esposto, non risulta chiaro se il manufatto in legno previsto, con S.E. massima di 50 mq, oltre a essere facilmente rimovibile, come specificato nella documentazione trasmessa, sia temporaneo, ai fini del rispetto dell'art. 8.3, lettera f dell'elaborato 8B, pertanto si chiedono chiarimenti in merito.

### **TR\_8 Recupero a fini turistico-ricettivi del nucleo rurale loc. Bugnano**

L'antico Borgo di Bugnano, abbandonato sin dalla metà del secolo scorso, è ubicato nelle immediate vicinanze del Paese di Monti di Villa. L'intervento prevede: il recupero delle volumetrie esistenti con riconversione prevalente dei



fabbricati ad uso tustico-ricettivo (S.E. 3.600 mq) ed in parte ad uso residenziale (1.800 mq); la costruzione di nuovi volumi (S.E. 800 mq) da adibire a centro servizi/reception con bar, ristorante e piccola sala conferenze, portineria ed eventuali annessi (magazzino, ufficio, spogliatoio ecc..), centro fitness e spa; realizzazione di attrezzature ludico sportive con piscina coperta, aree verdi e piazza. È inoltre prevista la sistemazione degli spazi agricolo/forestali adiacenti al nucleo rurale, la realizzazione di parcheggi anche interrati e adeguamento della viabilità esistente.

La previsione ricade all'interno delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett.:

- g) *“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 22”.*

La prescrizione di cui alla lett. a dell'art. 12.3 ammette *gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti*, a condizione che:

*1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (...), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici (...);*

*2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);*

*3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.*

Lo stesso articolo alla lett. b punto 2 prevede che non è ammesso *l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.*

In riferimento all'intervento proposto si evidenziano i seguenti Obiettivi e Direttive correlate della Disciplina d'uso.

Obiettivo 2

*“Tutelare e salvaguardare i rilievi montani delle Alpi Apuane e dell'Appennino Tosco-Emiliano a corona del bacino idrografico del fiume Serchio per i valori idrogeologici, naturalistici, storico-culturali e scenici che rappresentano e contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari”.*

Direttive correlate:

- 2.2 - *rivitalizzare e riqualificare in chiave multifunzionale (abitativa, produttiva, di servizio e ospitalità), gli insediamenti di mezzacosta e montani investiti da fenomeni di abbandono (...)*

*Orientamenti:*

*riattivare il loro ruolo storico di salvaguardia idrogeologica, di valorizzazione ecologica e paesaggistica, sviluppando politiche di sostegno e recupero del patrimonio abitativo, (...) valorizzando i caratteri storici del sistema insediativo di medio versante che conserva uno stretto rapporto con i tradizionali sistemi rurali e pastorali montani e con le aree agricole di margine e migliorando l'accessibilità.*

- 2.3 *contenere le espansioni degli insediamenti storici collinari e di medio versante, tutelandone l'integrità morfologica e le relazioni visive con i contesti paesaggistici contigui, mantenendo le corone o le fasce di territorio agricolo poste attorno ai nuclei storici.*

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che la valutazione di adeguamento al PIT-PPR, in relazione alla realizzazione degli interventi proposti, necessiti di approfondimenti, nelle successive fasi procedurali, in relazione alle modalità di recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 12.3 dell'Elaborato 8B.

Inoltre, anche in coerenza con quanto disposto dall'art. 10 - Disposizioni per i centri e i nuclei storici - della Disciplina del PIT-PPR, l'intervento di trasformazione dovrà garantire:

- la permanenza dei valori storico-testimoniali, percettivi e dei caratteri architettonici del borgo;

- che la progettazione dei nuovi volumi sia coerente con le regole insediative storiche, con la conformazione orografica e preveda l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico;





- che la prevista sistemazione degli spazi agricolo/forestali adiacenti al nucleo rurale sia finalizzata al recupero e alla tutela degli elementi che compongono la rete di infrastrutturazione rurale storica (viabilità podereale, sistemazioni idraulico-agrarie,...).

### **TR\_5 Area turistico-ricettiva in Località Palmaia**

L'area, prevalentemente agricola e connotata dalla presenza di vari fabbricati rurali ad uso agricolo e residenziale, è posta a est del capoluogo di Bagni di Lucca, in destra idraulica del Torrente Lima, alla confluenza con il Rio Refubri; è collegata da un piccolo ponte alla S.S. n. 12 dell'Abetone e del Brennero.

Il P.O. prevede il recupero a destinazione turistico-ricettiva delle volumetrie esistenti legittime alla data di adozione dello stesso (circa 1.000 mq), con possibilità di ampliamento/sopraelevazione e/o sostituzione edilizia; è consentito un ampliamento del fabbricato esistente per una SE massima di 600 mq oppure una nuova costruzione della medesima superficie, ma in questo caso da porre in area non soggetta a vincolo paesaggistico. Sono previsti inoltre, nelle aree pertinenziali, la costruzione di attrezzature ricreative e sportive, quali una piscina interrata e un campo sportivo per gli ospiti (tennis o calcetto o similari), un parcheggio e aree a verde attrezzate.

La previsione ricade all'interno di:

- immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi art. 136 del D.lgs 42/04, in forza del D.M. 25/05/1995 - G.U. 130 del 1955A, concernente "Due zone site nell'ambito dei comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano (Vallata del Lima e zone collinari limitrofe)";

- aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c) "I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";

- aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. g) "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 22".

Si richiamano le seguenti prescrizioni di cui all'art. 8.3 dell'Allegato 8B relative di 150 m dai fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua:

a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che :

1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;

2 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;

3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;

4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.

c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale

2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;

3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;

4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;

5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.



*e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura.*

*f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.*

*g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali.*

Le prescrizioni di cui alla lett. a dell'art. 12.3, relative ai territori coperti da foreste e da boschi, ammette gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, a condizione che:

*1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (...), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici(...).*

*(...)*

*3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.*

All'intervento si applicano, inoltre, le prescrizioni di cui alla Scheda di vincolo per decreto (D.M.25/05/1955 - G.U. 130 del 1955A):

*3.c.3. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione che:*

*- non alterino o compromettano l'intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per l'eventuale messa in sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, sia privilegiato l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici;*

*- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile;*

*- siano conservate le opere d'arte ed i manufatti di corredo di valore storico, quali i muri di contenimento, marginette, cippi, siepi di bosso, vasche ecc. come elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio;*

*3.c.4. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:*

*- siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;*

*- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);*

*- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;*

*- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale.*

Si richiama, inoltre, l'Obiettivo 3 della Scheda d'ambito n. 3 "Contenere il consumo di suolo nelle pianure alluvionali, nelle conoidi e nei sistemi di fondovalle tributari" e la relativa direttiva correlata 3.2 "assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne l'integrità morfologica e percettiva".

In considerazione di quanto sopra esposto, ai fini della tutela del valore paesistico ed ecologico dei luoghi, l'intervento, oltre a garantire l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico, dovrà utilizzare, per le sistemazioni esterne (attrezzature ricreative e sportive, parcheggio e aree a verde attrezzate) e per la risistemazione del tracciato dell'antica strada comunale Guzzanese, soluzioni che evitino l'impermeabilizzazione dei suoli e tecniche e materiali ecocompatibili.



## **PT\_2 Parco tematico “Canyon Park” presso le strette di Cocciglia lungo il torrente Lima**

L'area è ubicata lungo le rive del Torrente Lima, presso il paese di Scesta e comprende un percorso avventura attrezzato per attraversare l'alveo del torrente mediante teleferiche, passaggi e piattaforme.

Il P.O. prevede di ridisegnare gli spazi del parco destinati all'accoglienza dei visitatori nelle aree circostanti il fabbricato esistente ad uso reception presso Ponte Nero e nel punto di partenza del percorso più a sud, mediante la delimitazione dei percorsi con corde o staccionate in legno, la messa in sicurezza dei sentieri e l'eventuale installazione di una struttura stagionale e facilmente rimovibile con superficie coperta massima pari a 100 mq. È, inoltre, previsto l'ampliamento del parco fino al “ Pozzo Tondo” in località Pian di Forno a sud dell'abitato di Scesta, con la realizzazione di un'area attrezzata per il picnic e un piccolo parco giochi per bambini.

La previsione ricade all'interno delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett.:

- c) *“I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”;*
- g) *“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 22”.*

La seconda invariante strutturale del PIT-PPR “i caratteri ecosistemici dei paesaggi” classifica, nella Carta della Rete Ecologica, i boschi compresi nell'area come *nodi forestali primari* e individua un *corridoio ripariale* lungo il tratto del fiume Lima oggetto dell'intervento.

All'intervento si applicano le seguenti prescrizioni della disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 8.3 dell'elaborato 8B del PIT – PPR, relative alla fascia di 150 m dai *fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua* (art. 8.3):

*a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che :*

*1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;*

*2 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;*

*3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;*

*4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.*

*f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate;*

*g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali.*

E', inoltre, applicabile la seguente disciplina relativa ai *territori coperti da foreste e da boschi*, di cui all'art. 12 dell'Elaborato 8B:

Obiettivi e direttive

*- garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico-culturali ed estetico-percettivi (obiettivo di cui alla lett. e dell'art. 12.1);*

*- evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al comma 12.1 lett. a (nodi primari e forestali della Rete Ecologica Regionale), riducano i livelli di qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storico-culturali ed estetico-percettivi (direttiva di cui alla lett. b punto 3 dell'art. 12.2).*



La prescrizione di cui alla lett. a dell'art. 12.3 ammette *gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti*, a condizione che:

*1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (...), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici(...).*

*(...)*

*3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.*

### **AS\_2 Area sportiva attrezzata per rafting e canoe lungo il T. Lima a Cevoli**

L'area, posta lungo le rive del Torrente Lima, in località Cevoli, nella Frazione di Fabbrie di Casabasciana, viene attualmente utilizzata come punto di partenza per le discese del torrente in canoa o gommone.

Il P.O. prevede la realizzazione di strutture da adibire a ricovero delle attrezzature sportive e spogliatoi; in particolare, nell'area più a nord (AS\_2b), al di fuori della zona soggetta a pericolosità idraulica elevata e della fascia di 150 metri di rispetto dal corso d'acqua, una struttura in legno o rivestita in pietra a carattere permanente con S.E. massima di 50 mq, da destinare a reception e segreteria, magazzino e locali igienici; nell'area più prossima al torrente (AS\_2a), solo strutture stagionali e facilmente rimovibili.

La previsione ricade all'interno delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett.:

- c) *"I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";*

- g) *"I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 22".*

Si richiamano in merito le seguenti prescrizioni di cui all'art. 8.3 dell'Allegato 8B:

*f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate;*

*g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali.*

La prescrizione di cui alla lett. a dell'art. 12.3 ammette *gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti*, a condizione che:

*1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (...), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici(...).*

*(...)*

*3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.*

### **AS\_3 Area sportiva attrezzata per rafting e canoe lungo il T. Lima a Ponte a Diana**

L'area, posta lungo le rive del Torrente Lima, in località Ponte a Diana, poco distante dal capoluogo, viene attualmente utilizzata come punto di partenza/arrivo per le discese del torrente in canoa o gommone.

Il P.O. prevede, oltre l'installazione di piccole strutture stagionali quali gazebo o tende, la realizzazione di una struttura in legno semplicemente appoggiata a terra o ancorata, facilmente rimovibile, con S.E. massima di 50 mq, da destinare a reception e segreteria, magazzino e locali igienici.

La previsione ricade all'interno delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett.:





- c) *“I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”;*
- g) *“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 22”.*

In particolare, si richiamano in merito le seguenti prescrizioni di cui all'art. 8.3 dell'Allegato 8B:

- f- La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate;*
- g – Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali.*

In considerazione di quanto sopra esposto, non risulta chiaro se il manufatto in legno previsto, con S.E. massima di 50 mq, oltre a essere facilmente rimovibile, come specificato nella documentazione trasmessa, sia temporaneo, ai fini del rispetto dell'art. 8.3, lettera f dell'elaborato 8B, pertanto si chiedono chiarimenti in merito.

### **IP\_3 Ampliamento area industriale-artigianale Bocca di Fegana**

L'area è ubicata in località Bocca di Fegana, è divisa in due lotti dalla S.P. n. 56 e comprende un fabbricato rurale in precario stato di conservazione.

Il P.O. prevede interventi di nuova edificazione destinati ad attività produttive artigianali e industriali per una S.E. massima di 15.000 mq, al fine anche di promuovere la ricollocazione di attività produttive ubicate in sede impropria e in particolare nel sistema insediativo a carattere prevalentemente residenziale.

La previsione ricade all'interno delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. g *“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 22”.*

La prescrizione di cui alla lett. a dell'art. 12.3 ammette *gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti*, a condizione che:

*1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (...), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici(...);*

*(...)*

*3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.*

La prima invariante strutturale del PIT-PPR *“i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici”* comprende la previsione nel sistema morfogenetico dell'*alta pianura*, mentre la seconda invariante strutturale *“i caratteri ecosistemici dei paesaggi”*, nella Carta della Rete Ecologica, la colloca in parte in *area critica per processi di artificializzazione*.

In riferimento all'intervento proposto si evidenziano i seguenti Obiettivi e Direttive correlate della Disciplina d'uso.

Obiettivo 3

*“Contenere il consumo di suolo nelle pianure alluvionali, nelle conoidi e nei sistemi di fondovalle tributari”.*

Direttive correlate:

- 3.2 *assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne l'integrità morfologica e percettiva;*
- 3.3 *mantenere i varchi e le direttrici di connettività esistenti valorizzando gli spazi agricoli residui.*



#### Obiettivo 4

*“Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici del bacino del fiume Serchio e del fiume Lima e della loro rete fluviale tributaria, anche al fine di ridurre i processi di degrado in atto”.*

Direttive correlate:

- 4.1 *attuare interventi di riqualificazione e di ricostruzione del continuum fluviale (...) contenendo i carichi insediativi entro i confini del territorio urbanizzato e mantenendo i varchi residui e le direttrici di connettività esistenti.*

*Orientamenti:*

*migliorare la qualità eco sistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità ecologica, tutelando le funzioni idrologiche dei fondovalle tributari e delle conoidi attive di Alta Pianura;*

- 4.2 *riqualificare e valorizzare le riviere fluviali del Serchio e dei suoi affluenti e ricostituire i rapporti insediamento-fiume preservando gli accessi residui al fiume e salvaguardando e mantenendo le aree agricole residue.*

*Orientamenti*

*assicurare il mantenimento della percettività residua del paesaggio fluviale del fiume Serchio e dei suoi affluenti dai principali tratti di viabilità e dai siti in posizione dominante.*

Si evidenziano criticità paesaggistiche in relazione alla dimensione della nuova previsione (15.000 mq di S.E.) all'interno di un ambito che presenta carattere rurale e di naturalità, in parte contiguo al torrente Fegana; si chiede, pertanto, di rivalutare le quantità previste in relazione agli Obiettivi 3 e 4 della Scheda d'ambito n. 3 “Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima” e di tutelare la fascia boscata a sud, compresa dalla Carta della Rete Ecologica del PIT-PPR, in area critica per processi di artificializzazione.

#### **IP\_4 Area per attrezzature delle cave site in località Tana Termini**

L'area è posta lungo la sponda sinistra del Torrente Lima ed è già stata utilizzata in passato per attività connesse alla gestione della cava in dismissione.

Il P.O. prevede la realizzazione di strutture non fisse, necessarie allo svolgimento dell'attività estrattiva esistente (selezione, trattamento e frantumazione del materiale) e facilmente rimovibili al termine dell'attività.

La previsione ricade all'interno delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c) “*I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*”.

L'intervento dovrà rispettare in particolare le seguenti prescrizioni di cui all'art. 8.3 dell'Allegato 8B:

*f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate;*

*g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali.*

Il Settore resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito.

Responsabile della P.O. Arch. Cecilia Berengo

tel. 055/4385307 e-mail [cecilia.berengo@regione.toscana.it](mailto:cecilia.berengo@regione.toscana.it)

Funzionario referente dell'istruttoria regionale Arch. Manuela Casarano

tel. 055/4382014 e-mail [manuela.casarano@regione.toscana.it](mailto:manuela.casarano@regione.toscana.it)

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore  
Ing. Aldo Ianniello